

ORIGINALE

SCRITTURA PRIVATA



Per il conferimento alla Società OIKOS Progetti S.r.l. di incarico di consulenza tecnico-scientifica finalizzata all'aggiornamento - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 44/2011, del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

L'anno 2013, il giorno 03 del mese di giugno in Pescara, presso gli uffici regionali della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti - siti in via Passolanciano, 75,

fra

la Regione Abruzzo, in persona del Direttore della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Arch. Antonio Sorgi, nato a Teramo il 26 maggio 1959, residente in Giulianova alla via Bari, 9, cod.fisc. SRG NTN 59E26 LI03V, nel seguito denominata 'Regione',

e

la Società OIKOS Progetti s.r.l., corrente in Carobbio degli Angeli (BG), Via alla Fontana, 19, (P: IVA 03181010160), in persona del suo legale rappresentante Dott. Fausto Brevi, nato a Seriate (BG) il 27 dicembre 1958, cod. fisc. BRV FST 58T27 I628F, nel seguito denominata 'Società',

premessi:

- che la Regione Abruzzo, con L.R. n. 45 del 19.12.2007 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), recependo così le disposizioni del D.Lgs. 152/2006;
- che le modifiche successivamente apportate dal legislatore nazionale alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (attinente alla gestione dei rifiuti) in recepimento della direttiva Comunitaria 2008/98/CE, hanno introdotto rilevanti innovazioni nella materia della gestione dei rifiuti, tali da rendere imprescindibile una revisione della normativa e dei connessi strumenti di pianificazione regionale;
- che il precitato D.Lgs. 152/2006, al comma 3 dell'art.199, elenca dettagliatamente i contenuti del PRGR da assoggettare a procedura di revisione ed aggiornamento;
- che sempre il D.Lgs. 152/2006, fissa al 31 12.2013 il termine ultimo per la revisione e l'aggiornamento del PRGR;
- che la Regione Abruzzo, con LR 44/2011, cd. "Comunitaria Regionale" ha recepito le modifiche apportate dal D.Lgs. 152/2006;
- che con DGR n. 611 del 02.11.2009, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20.11.2009, sono state dettate le "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti";
- che con DGR 815/C del 28.11.2011 di proposizione del disegno di legge regionale, tuttora in itinere, ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45", ha individuato i temi della nuova governance in materia di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo, fra l'altro, l'abolizione degli A.T.O.(Ambiti Territoriali Ottimali) come in precedenza perimetrati dalla L.R. 45/2007 e la formazione di un unico ambito a livello regionale denominato 'ATO Abruzzo';
- che, alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta imprescindibile procedere a conferire un incarico di consulenza finalizzato all'acquisizione di tutti i dati aggiornati, organizzati e articolati, ai fini dell'aggiornamento dello strumento pianificatorio regionale;

si conviene e si stipula quanto segue:

03 GIU. 2013



Art. 1
(Conferimento incarico)

La Regione Abruzzo affida alla Società Oikos Progetti S.r.l., che accetta, l'incarico di consulenza tecnico-scientifica finalizzata all'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 83/2000, secondo la proposta tecnica formulata dalla Società incaricanda ed acquisita agli atti in data 06.05.2013 con il n. RA 116514;

Art. 2
(Contenuti dell'incarico)

Le attività da esperirsi in esecuzione dell'incarico sono suddivise in quattro fasi:

- FASE 1 VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'.
- FASE 2 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI INTERVENTI CORRETTIVI ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO E DEGLI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI.
- FASE 3 FORMULAZIONE DI SCENARI EVOLUTIVI ALTERNATIVI E LORO COMPARAZIONE.
- FASE 4 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO.

Le suddette fasi si articoleranno sulla base delle seguenti tempistiche, tra di loro anche sovrapponibili in relazione alle esigenze di carattere operativo e/o a richiesta della Regione:

- FASE 1 entro 120 giorni dall'avvio degli studi;
- FASE 2 entro 135 giorni dall'avvio degli studi;
- FASE 3 entro 180 giorni dall'avvio degli studi;
- FASE 4 entro 270 giorni dall'avvio degli studi.

Per quanto attiene le modalità di svolgimento dell'incarico, la Società si impegna a garantire la partecipazione dei consulenti estensori del PRGR a riunioni con Province, Comuni e Operatori del settore.

La Regione si impegna, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, a fornire la massima disponibilità di accesso a tutte le informazioni esistenti e disponibili presso i propri uffici.


Art. 3
(Durata della convenzione)

Le prestazioni indicate nell'art. 2 avranno inizio dalla data della firma della presente convenzione e si dovranno concludere entro e non oltre 270 giorni naturali e consecutivi.

La Società, anche oltre il termine sopra indicato, si impegna ad assicurare l'attività di consulenza e assistenza nella fase di presentazione, consultazione e discussione pubblica della proposta di aggiornamento del PRGR, nonché di consulenza e assistenza nell'iter di esame ed approvazione da parte degli Organismi regionali.

Art. 4
(Adeguamento alle disposizioni nazionali)

I contenuti della presente convenzione potranno subire modificazioni in relazione ad eventuali nuove disposizioni che, nelle more, intervenissero a innovare in materia. La Società incaricata dovrà tenere in debito conto tali nuove disposizioni e, ove l'adeguamento alle stesse comportasse


03 GIUG 2013



una revisione dei contenuti della presente convenzione, la Società dovrà fornire una **specific** segnalazione alla Regione entro e non oltre il 10° giorno naturale e consecutivo dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse, specificando dettagliatamente le modifiche richieste e le cause che le hanno determinate.

La Regione, entro e non oltre il 10° giorno dal ricevimento della predetta segnalazione, disporrà circa il proseguimento dell'incarico.

Art. 5

(Riservatezza delle informazioni)

Tutti gli elaborati, gli atti ed i documenti di qualsiasi natura, prodotti dalla Società in attuazione della presente convenzione, sono di proprietà esclusiva della Regione. E' fatto divieto della loro utilizzazione senza esplicita autorizzazione della Regione stessa che, comunque, si impegna a curarne la pubblicazione in accordo con la Società Oikos S.r.l., espressamente citando gli autori dei contributi.

Art. 6

(Verifiche)

L'attività svolta dalla Società incaricata è verificata dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti che si potrà avvalere, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, anche di un apposito gruppo di lavoro (di cui faranno parte esclusivamente dipendenti regionali della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi Territorio Ambiente Energia), da costituirsi con apposito atto entro e non oltre il 30° giorno dalla firma della presente convenzione. Allo stesso Dirigente compete di certificare la rispondenza del contenuto degli elaborati prodotti dalla Società agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti, nonché agli obiettivi della Regione.

Art. 7

(Compensi)

A fronte del corretto espletamento dell'incarico ed a titolo di corrispettivo dello stesso, la Regione Abruzzo corrisponderà un compenso in misura fissa ed invariabile, pari ad € 39.930,00 (Trentanovemilanovecentotrenta/00), IVA ed ogni altro onere e/o spesa compresi;

Il compenso pattuito si intende comprensivo di ogni costo e spesa comunque preordinati, connessi o conseguenti all'espletamento dell'incarico, ivi compresa l'attività di cui all'art.2. e sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 40% dell'importo complessivo (pari ad €.15.972,00) a conclusione della Fase 1;
- 50% dell'importo complessivo (pari ad €.19.965,00) alla presentazione della proposta di Piano e di Rapporto Ambientale (conclusione della Fase 4);
- 10% residuo (pari ad €.3.993,00) a saldo all'adozione del nuovo PRGR da parte della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, vistati gli elaborati presentati, provvederà, entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura prodotta dalla Società, ad emettere la relativa ordinanza sulla base della quale il Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo provvederà ad emettere il mandato di pagamento.

Art. 8

(Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento o di adempimento parziale delle prestazioni cui la Società è tenuta, la Regione fisserà un congruo termine per l'adempimento, comunque non superiore a 30 giorni.

B 03 010. 2013



Qualora detto termine non venga rispettato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Il mancato rispetto dei termini previsti nell'art. 2 comporterà per la Società incaricata una penale pari a € 258,23 (duecentocinquantotto/23) per ogni giorno di ritardo.

In caso di sopravvenuti impedimenti imputabili a causa di forza maggiore, i termini previsti dall'art. 2 potranno essere modificati. In tal caso la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione entro le 48 ore successive all'insorgenza della causa ostativa. Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, valutata tale comunicazione, entro le successive 48 ore deve dare comunicazione dell'accoglimento o meno della richiesta, cui seguirà l'atto formale col quale il medesimo dirigente definirà, d'intesa con la Società incaricata, i nuovi termini temporali di scadenza.

Art. 9
(Controversie)

Eventuali controversie insorgenti in ordine all'esecuzione od all'interpretazione del presente contratto e non componibili in via transattiva, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario del foro di L'Aquila.

Art.10
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società incaricata, in persona suo legale rappresentante, dichiara di assumere gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11
(Registrazione)

La presente convenzione, redatta in tre originali, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

II DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Antonio SORGI)

OIKOS Progetti S.r.l.
(Dott. Fausto BREVI)

03 GIU. 2013

Clausola di conferma:

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si esprime conferma espressa degli artt. 8 (Risoluzione del contratto) e 9 (Controversie) della presente scrittura privata.

OIKOS Progetti S.r.l.
(Dott. Fausto Brevi)

SN/sn